

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DA
PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO,
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI
DEL TERZO SETTORE.**

Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (codice fiscale 80237250586), con sede in Roma, via Flavia n. 6, nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Ministero”, rappresentato dal dr. Nicola Sardaro, dirigente, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto dell'8 ottobre 2025, e la Regione Umbria (codice fiscale 80000130544, con sede Via Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia, di seguito indicata per brevità come “Regione”, rappresentata dal dr. Luca Conti (C.F. [REDACTED]), nella sua qualità di Dirigente del Servizio nominato Politiche di contrasto alla povertà, integrazione e inclusione sociale, terzo settore con DTR di Giunta n. 832 del 27.08.2025,

PREMESSO CHE

- l'articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante “*Codice del Terzo settore*”, si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- l’art. 23 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230 e s.m.i., recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”, assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, sviluppare e sostenere le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale;
- l’articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed

utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all'articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, finanziabili anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001;

- l'articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

- l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n. 124 del 07.08.2025, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30.07.2025, e registrato dalla Corte dei Conti in data 02.09.2025 al n. 1293, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina parte delle risorse finanziarie disponibili per il triennio di programmazione 2025-2027 alla promozione e al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un

soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 68.686.273,00 ripartiti nell'arco temporale dei tre anni tra le Regioni, sulla base dei criteri ivi individuati);

- alla Regione Umbria è stato attribuito con il sopra citato D.M. n. 124/2025 l'importo complessivo di € 2.045.027,00, ripartito per le seguenti annualità: € 585.210,00 per l'anno 2025, € 693.381,00 per l'anno 2026 ed € 766.436,00 per l'anno 2027;

- l'art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- alla data del 2 giugno 2025, risultano iscritti al RUNTS n. 136.311 enti (di cui 44.660 di nuova iscrizione);

- gli enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della società solidale, costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento, ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della società del bisogno;

- la risoluzione adottata dall'assemblea generale dell'ONU in data 25.9.2015 ha individuato gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresentano la naturale finalità di riferimento delle

attività degli Enti del Terzo settore, al cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario previsto dal sopra menzionato atto di indirizzo;

- la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della *capacity building* e dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

- l'implementazione delle attività di interesse generale richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del principio di leale collaborazione;

- il Ministero, in coerenza con quanto sopra citato, intende realizzare con le Regioni una programmazione, secondo una logica di sistema e di complementarità, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui orientare l'azione e le risorse finanziarie, che tengano conto delle peculiarità di riferimento dell'azione degli enti del Terzo settore a livello locale;

- la metodologia della programmazione sistemica favorisce l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, attraverso un maggiore raccordo tra le fonti finanziarie, in modo da evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi;

- sin dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, il ricorso alla metodologia collaborativa tra il Ministero e le Regioni nell'applicazione degli strumenti finanziari di sostegno per gli enti del Terzo settore ha permesso di sviluppare un'efficace rete di interventi inseriti entro la cornice

di una programmazione integrata, nonché il consolidamento di un patrimonio di esperienze e risultati;

Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l'implementazione delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del codice, da parte delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nonché delle fondazioni iscritte nell'anagrafe delle Onlus, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per effetto del dettato dell'articolo 101, comma 3, del Codice, in combinato disposto con il successivo articolo 102, comma 2, lettera a), nonché con l'articolo 34, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, n.106.

ARTICOLO 3

OBIETTIVI

La realizzazione delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 2 dovrà, attraverso una programmazione atta a valorizzare le

sinergie e la complementarità tra le fonti di finanziamento e la conseguente massimizzazione dell'efficacia degli interventi, concorrere al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi generali, individuati nell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile:

	Porre fine ad ogni forma di povertà
	Promuovere un'agricoltura sostenibile
	Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
	Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti
	Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze
	Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
	Ridurre le ineguaglianze
	Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
	Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
	Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere gli effetti del cambiamento climatico

Gli interventi programmati dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento individuate nell'atto di indirizzo in premessa citato o eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale.

Gli obiettivi generali e specifici saranno perseguiti dalle Regioni nell'ambito della propria autonomia legislativa e programmatoria.

ARTICOLO 4

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo, che riguarda la programmazione triennale delle risorse assegnate alla Regione, avrà durata di quarantotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione.

ARTICOLO 5

ATTUAZIONE

La responsabilità attuativa del programma è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate nonché in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

La Regione attua il programma mediante uno o più procedimenti di individuazione dei beneficiari, nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 12 della legge n. 241 del 1990.

ARTICOLO 6

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento triennale di € 2.045.027,00.

Nella tabella sottostante sono riportati gli importi assegnati alla Regione Umbria, per il triennio 2025-2027, nonché la quota massima di finanziamento attribuibile alle fondazioni per ogni annualità:

ANNUALITÀ	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
ASSEGNAZIONE	€ 585.210,00	€ 693.381,00	€ 766.436,00
QUOTA MASSIMA DI FINANZIAMENTO ATTRIBUIBILE ALLE FONDAZIONI	€ 395.675,00	€ 439.548,00	€ 487.126,00

Il finanziamento di cui al precedente comma 1 sarà erogato in tre tranches.

La prima tranche, corrispondente all'intero finanziamento previsto per l'anno 2025, pari ad € 585.210,00, verrà trasferita all'atto dell'avvenuta registrazione del decreto ministeriale di approvazione.

La seconda tranche, corrispondente all'intero finanziamento previsto per l'annualità 2026, pari ad € 693.381,00, verrà erogata a seguito della trasmissione da parte della Regione, entro dodici mesi decorrenti dalla comunicazione di cui all'articolo 4, del primo report di monitoraggio annuale, attestante l'avvenuto impegno di spesa, da parte della Regione medesima, di un importo pari al 100% delle risorse trasferite con la prima tranche.

La terza tranche, corrispondente all'intero finanziamento previsto per l'annualità 2027, pari ad € 766.436,00, verrà erogata a seguito della trasmissione da parte della Regione, entro ventiquattro mesi decorrenti dalla comunicazione di cui all'articolo 4, del secondo report di monitoraggio annuale, attestante l'avvenuta spesa, da parte della Regione medesima, di un importo pari ad almeno il 66% del totale delle risorse trasferite con le prime due tranches.

Tutti i trasferimenti finanziari avverranno mediante versamento sul conto di Tesoreria TU-320-0031068, intestato alla Regione, presso la Banca d'Italia.

ARTICOLO 7

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

La Regione si impegna a trasmettere al Ministero, con cadenza annuale, i report di monitoraggio sullo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'accordo.

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente alla descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione del presente accordo, alla loro efficacia, al loro impatto sociale e agli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo.

Qualora la spesa rendicontata sia inferiore al finanziamento già erogato, la Regione provvederà alla restituzione della differenza nei 60 giorni successivi alla trasmissione della rendicontazione di cui al comma 2, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

I report di monitoraggio, la relazione finale e la rendicontazione saranno predisposti in conformità alla modulistica fornita dal Ministero.

ARTICOLO 8

INADEMPIENZE E MANCATA

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

In caso di inerzia, ritardi e inadempienze, il Ministero invita la Regione ad adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine

assunte ed i risultati conseguiti, fatto salvo l'eventuale esercizio dei poteri sostituitivi in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

In caso di mancata integrale attuazione dei contenuti del presente accordo, la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.

La restituzione del finanziamento dovrà essere eseguita entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 9

PUBBLICITA'

In ogni atto, documento e iniziativa realizzati in esecuzione del presente accordo, la Regione sarà tenuta ad evidenziare che le attività di cui al precedente articolo 2 sono state finanziate dal Ministero, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest'ultimo.

ARTICOLO 10

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Il presente atto si compone di dodici facciate.

Data della firma digitale

PER IL MINISTERO

Nicola Sardaro

PER LA REGIONE



Luca Conti
Regione Umbria -
Giunta Regionale
17.10.2025
12:04:17
GMT+02:00